



COMUNE DI BOVEZZO

PROVINCIA DI BRESCIA
Via V.Veneto 28, CAP 25073

Codice Ente : 10275

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 154 DEL 08/11/2017

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GAP E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno **duemiladiciassette** addì **otto** del mese di **Novembre** alle ore 17:30, in BOVEZZO, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della giunta comunale.

All'appello risultano:

| | | |
|--------------------|--------------|----------|
| BAZZANI ANTONIO | SINDACO | Presente |
| FIORIN NICOLA | VICE SINDACO | Presente |
| BATTEZZI SERAFINO | ASSESSORE | Presente |
| VALCAMONICO IVONNE | ASSESSORE | Presente |
| GHIDONI SARA | ASSESSORE | Presente |

Totale presenti 5

Totale assenti 0

Partecipa il **Segretario Comunale** DOTT.SSA MARIATERESA PORTERI .

Assume la presidenza il **Sindaco** Sig. ANTONIO BAZZANI, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GAP E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D. Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 151, comma 8 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs 118/2011;
- l'art. 11-bis, comma 4 del D.Lgs 118/2011 ha previsto, per gli enti non sperimentatori, la possibilità di rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017 con riferimento all'esercizio 2016;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del sopra citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO inoltre che:

- la definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento a una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;
- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

- ai fini dell'individuazione dell'area del consolidamento possono non essere inseriti nel secondo elenco sopra citato gli enti e le società appartenenti al gruppo Comune di Bovezzo nel caso di:
 - a. *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.
 - b. *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

DATO ATTO CHE nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito *web* dell'Ente sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/07/2017 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Bovezzo - GAP”, sono stati individuati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal principio 4/4 sopra riportati, e che a tal fine sono state considerate le percentuali di partecipazione alla data del 31/12/2016;

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Bovezzo, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2016, in quanto ultimo rendiconto disponibile, e che le risultanze sono rappresentate nella tabella seguente, individuando gli organismi esclusi dal perimetro di consolidamento in base alle soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsto dalla normativa vigente;

RICORDATO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/2017, si procedeva alla vendita di n. 107.696 azioni e che il capitale della società è stato aumentato, pertanto il comune di Bovezzo dal 17/03/2017 possiede n. 760 azioni su n. 8.938,941 totali e quindi la quota di partecipazione è scesa allo 0,009%;

RITENUTO pertanto di poter approvare i due distinti elenchi richiesti dall'allegato 4/4 al D.Lgs 118/12011, sulla base delle sopra citate valutazioni:

Elenco A) Enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)

| PROGRESSIVO | CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE | 2017 QUOTA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE BOVEZZO | società controllata |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 02889710980 | PATRIMONIO BOVEZZO Srl | 100,000% | sì |
| 2 | 02710760980 | CIVITAS Srl | 2,667% | no |
| 3 | 02010390983 | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA Spa | 0.009% | no |

Elenco B) Enti, aziende e società componenti il GAP compresi nel Bilancio Consolidato (c.d. Area di Consolidamento o Perimetro di Consolidamento);

| PROGRESSIVO | DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ | MOTIVAZIONE |
|--------------------|------------------------------------|---|
| 1 | PATRIMONIO BOVEZZO SRL | Società interamente partecipata e controllata |
| 2 | CIVITAS SRL | Società partecipata e non controllata |

RITENUTO quindi di non ricomprendere nell'area di consolidamento gli organismi/società di seguito indicati, e per gli specificati motivi:

| PROGRESSIVO | DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ | MOTIVAZIONE |
|--------------------|------------------------------------|--|
| 3 | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA | Irrelevanza in quanto le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata |

RAVVISATO CHE:

- entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno oggetto di aggiornamento alla fine dell'esercizio in corso per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;
- la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al Bilancio Consolidato;
- i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento;

CONSIDERATO CHE agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'area di consolidamento dovrà essere trasmessa apposita comunicazione dell'inserimento nell'ambito del bilancio consolidato comunale relativo all'esercizio 2017;

DATO ATTO CHE il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria;

TENUTO CONTO CHE, prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

CONSIDERATO CHE le direttive previste dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.lgs. n. 118/2011, al punto 3.1, comma 3, riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle subholding sono trasmessi entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
- 3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

RITENUTO pertanto opportuno fornire le direttive e linee guida al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie alla redazione del bilancio consolidato da approvare con delibera consiliare entro il 30 settembre 2018, allegate al presente atto sotto la lettera "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

INDIVIDUATA la signora Sabina Giovannini quale Responsabile del Procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, dal responsabile del servizio finanziario, rag. Sabina Giovannini, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dal Segretario Comunale, dott.ssa Mariateresa Porteri, in relazione alla conformità della proposta stessa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000;

dopo breve, ma esauriente discussione, con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e approvate, i seguenti due elenchi Elenco A) Enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ed Elenco B) Enti, aziende e società componenti il GAP compresi nel Bilancio Consolidato (c.d. Area di Consolidamento o Perimetro di Consolidamento):

Elenco A) Enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)

| PROGRESSIVO | CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE | 2017 QUOTA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE BOVEZZO | società controllata |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 02889710980 | PATRIMONIO BOVEZZO Srl | 100,000% | sì |
| 2 | 02710760980 | CIVITAS Srl | 2,667% | no |
| 3 | 02010390983 | AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA Spa | 0.009% | no |

Elenco B) Enti, aziende e società componenti il GAP compresi nel Bilancio Consolidato (c.d. Area di Consolidamento o Perimetro di Consolidamento);

| PROGRESSIVO | DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ | MOTIVAZIONE |
|--------------------|------------------------------------|---|
| 1 | PATRIMONIO BOVEZZO SRL | Società interamente partecipata e controllata |
| 2 | CIVITAS SRL | Società partecipata e non controllata |

2. DI DARE ATTO che:
 - entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno oggetto di aggiornamento alla fine dell'esercizio in corso per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;
 - la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al Bilancio Consolidato;
 - i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento;
3. DI TRASMETTERE il presente atto corredato dall'allegato "A" parte integrante e sostanziale del provvedimento contenente le direttive e le linee guida necessarie per la redazione del bilancio consolidato, al sopraindicato componente del gruppo amministrazione pubblica da comprendere nel bilancio consolidato, al fine di consentire allo stesso di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni necessarie ed in particolare il dettaglio delle operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

4. DI TRASMETTERE altresì il presente atto all'Organo di revisione per opportuna conoscenza;
5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet dell'ente, "Sezione Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Enti Controllati";
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, al fine di consentire l'immediata attuazione di quanto disposto
7. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, modificata dalla Legge 11/02/2005, n. 15, sul procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e reputi di esserne direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale presentando i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

SUCCESSIVAMENTE, la Giunta Comunale, al fine di dare tempestiva attuazione al contenuto della presente decisione, con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
ANTONIO BAZZANI



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIATERESA PORTERI

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato della pubblicazione si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio il 21 NOV 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 T.U. n. 267/2000).

Della presente deliberazione viene data comunicazione oggi 21 NOV 2017 giorno di affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

21 NOV 2017

Addi, li



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIATERESA PORTERI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addi 21 NOV 2017

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIATERESA PORTERI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Porteri", written over the printed name of the Secretary.